



ANIEM NEWS

Settimanale Informativo

N. 13

13 Luglio 2017

Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere

SOMMARIO

CODICE CONTRATTI

LE LINEE GUIDA AL CODICE SONO DA RITOCARE

**MASSIMO RIBASSO CON LA NEGOZIATA: IL COMUNICATO DI CANTONE
DEBACT PUBLIC**

ANAC

**CONSULTAZIONE SU DISCIPLINARE-TIPO AFFIDAMENTO DI SERVIZI E
FORNITURE SOPRA SOGLIA**

GOVERNO

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

FONDO INVESTIMENTI: IL RIPARTO DELLE RISORSE

CODICE ANTIMAFIA: OK AL SENATO

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE

PERIFERIE: PROGRAMMA DI 120 PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE

NORME TECNICHE: ANCORA PROBLEMI CON LA CIRCOLARE ESPLICATIVA

SPLIT PAYMENT: DALLA FATTURAZIONE ALLA CONTABILIZZAZIONE

DETRAZIONE FISCALI: AGGIORNAMENTI

EDILIZIA PRIVATA

MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA PER ATTIVITÀ EDILE

MEPA

NUOVI BANDI MEPA E SCADENZE ABILITAZIONI (AGGIORNAMENTI)

TERREMOTO

TERREMOTO CENTRO ITALIA: PROTOCOLLO CON IL COMITATO UNITARIO DELLE PROFESSIONI

RIAPERTURA DELLA STRADA PROVINCIALE DELLA VALNERINA: 4 BANDI ANAS

GIURISPRUDENZA

NON CORRISPONDENZA TRA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E QUOTA DI LAVORI

SOCCORSO ISTRUTTORIO E OFFERTA AMBIGUA

CODICE CONTRATTI

LE LINEE GUIDA AL CODICE SONO DA RITOCARE

Secondo il Presidente ANAC, il correttivo sarebbe stato adottato in tempi troppo ravvicinati alla prima stesura del Codice, oltretutto introducendo scelte discutibili, come quelle sull'appalto integrato e sulla quota di contributo pubblico nella finanza di progetto. La relazione annuale dell'ANAC, presentata alla Camera, ha riservato diversi colpi in tema di appalti pubblici.

Il decreto correttivo potrebbe avere inceppato qualcosa: *L'Autorità - ha detto Cantone - in stretta sinergia con gli uffici del Mit aveva dato assoluta priorità all'attuazione del Codice, adottando, a seguito di consultazione pubblica, sette linee guida su temi cruciali fra cui il "sotto soglia", il responsabile unico del procedimento, la progettazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa. Richiedendo, anche quando non obbligatorio, il parere del Consiglio di Stato e l'avviso delle commissioni parlamentari, e formulando al Mit la proposta relativa al direttore dei lavori e al direttore dell'esecuzione».* Lavoro molto ampio che adesso verrà messo in discussione.

Adesso, alla luce delle novità inserite dal correttivo, *«sarà purtroppo necessario rivedere le linee guida già adottate e bisognerà trasformare il documento sulla qualificazione in una proposta al Mit».* In aggiunta, sarà riaperta la consultazione sul rating di impresa, *«in quanto le nuove norme, accogliendo le nostre proposte, lo hanno opportunamente trasformato in un criterio premiale delle offerte, da prevedersi su base volontaria».*

MASSIMO RIBASSO CON LA NEGOZIATA: IL COMUNICATO DI CANTONE

Ancora non pubblicato, sembra che il Presidente ANAC, Raffaele Cantone, abbia firmato il parere richiesto dal MIT, con cui sblocca di fatto la possibilità di appaltare al massimo ribasso anche gli appalti di importo inferiore al milione di euro assegnati con procedure negoziate, snellendo iter e tempi di aggiudicazione rispetto ad una gara formale.

La nuova formulazione della norma, introdotta con il decreto correttivo di maggio, rischiava di complicare il lavoro delle SA, vietando il binomio massimo ribasso - procedura negoziata, sotto il milione.

Nel quesito inviato, il MIT già anticipava tale interpretazione.

Dal momento di pubblicazione del parere. TAR permettendo, gli Enti non dovrebbero più aver dubbi sulla possibilità di appaltare i piccoli lavori con le formule semplificate.

DEBACT PUBLIC

<i>Schema di decreto</i>	<p>Pronto lo schema di decreto che introduce il dibattito pubblico per le grandi infrastrutture: il debact public sarà applicabile alle opere di importo superiore ai 200 milioni, e quando lo richiederanno 50.000 cittadini o il progettista.</p>
<i>Esperto elenco ad hoc</i>	<p>Sarà gestito da un esperto selezionato da un elenco istituito appositamente, con procedura ad evidenza pubblica, e dovrà concludersi al massimo entro 5 mesi.</p>
<i>Iter approvazione</i>	<p>Questi i punti principali dello schema di DPCM proposto dal MIT, e invitato al MIBACT per il concerto.</p> <p>Dopo l'ok del Ministeri, il testo sarò approvato in via preliminare dal CdM e poi trasmesso alle competenti commissioni parlamentari e al CdS per i rispettivi pareri.</p>
<i>Opere tra 200 e 500 mln</i>	<p>Ambito oggettivo di applicazione: infrastrutture di importo compreso tra 200 e 500 milioni, e sub richiesta di almeno 50.000 cittadini.</p> <p>Il soggetto proponente l'intervento sarà sempre libero di chiedere il dibattito.</p>
<i>Oggetto</i>	<p>Oggetto: redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.</p>
<i>Finalità</i>	<p>Finalità: individuare le alternative progettuali sulle quali il proponente può ancora intervenire in fase progettuale.</p>
<i>Tempistiche</i>	<p>Tempi: quattro mesi, prorogabili di ulteriori due se necessario.</p> <p>Il dibattito pubblico sarà preceduto da una fase dedicata alla progettazione del processo decisionale e dovrà tenere conto delle caratteristiche dell'intervento e delle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento.</p>
<i>Comitato di monitoraggio</i>	<p>Al termine delle consultazioni il proponente avrà 3 mesi per presentare una relazione conclusiva da cui dovrà emergere la volontà o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche apportate al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte.</p> <p>Al fianco del proponente opererà un comitato di monitoraggio composto direttamente dagli enti locali coinvolti dall'intervento.</p>

ANAC

CONSULTAZIONE SU DISCIPLINARE-TIPO AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

B&S

OEPV

*Linee guida + Codice 50
+ Codice 163*

Nota illustrativa

Scadenza

L'ANAC sta procedendo all'aggiornamento dei Bandi tipo già predisposti, partendo dallo schema tipo del disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'OEPV, ponendo in consultazione on line il relativo documento.

Il documento tiene conto sia delle prescrizioni contenute nelle diverse Linee guida adottate dall'Autorità, sia degli orientamenti giurisprudenziali formati sotto la vigenza del precedente Codice che rivestono ancora carattere di attualità.

Il disciplinare è corredato di una nota illustrativa che espone le scelte di campo effettuate sui singoli istituti.

La consultazione è aperta fino al 15 agosto 2017 alle ore 24.00.

GOVERNO

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

*DM MISE modalità
valutazione PMI per
accesso al fondo*

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 luglio il DM MISE del 6 marzo scorso che ha indicato le modalità di valutazione delle PMI ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia.

Un nuovo sistema che dovrebbe allargare l'accessibilità al fondo dal 70 al 92% delle piccole e medie imprese italiane, e che soprattutto ha eliminato per la prima volta quei meccanismi generali che penalizzavano le imprese di costruzione. Ora invece anche le PMI dell'edilizia potranno avere pieno accesso al fondo, escluse solo quelle in crisi conclamata.

*Sistema inizialmente
sperimentale: legge
Sabatini*

Il sistema sarà sperimentale per alcuni mesi: per ora questo nuovo sistema di rating delle imprese si applica solo ai fini delle richieste dei finanziamenti della legge Sabatini (acquisto beni strumentali) mentre l'applicazione a regime potrà avvenire dopo un successivo decreto MISE, a partire dal 1 gennaio 2018.

*Copertura finanziamenti
per investimenti fino
all'80%*

Il decreto ha in generale l'obiettivo di favorire i finanziamenti per investimenti, beneficiandoli di una copertura fino all'80% del credito.

Per le imprese di costruzioni, in particolare, è stato sviluppato un rating settoriale, con soglie di accesso tarate sugli indicatori medi relativi solamente alle imprese del settore:

*Rating settoriale per le
costruzioni*

1. Una parte economico-finanziaria (dati di bilancio);
2. Una parte andamentale (informazioni della Centrale Rischi relativi agli ultimi 6 mesi). Il Decreto del MISE specifica che la rischiosità massima che potrà essere assunta dal Fondo non potrà essere superiore ad una Probabilità di Default del 9,43%, una soglia che nessuna banca oggi sarebbe in grado di sopportare. Di fatto, quindi, solo le imprese in crisi conclamata sarebbero escluse da questa agevolazione; per tutte le altre si aprirebbero le porte del Fondo.

MCC portale internet

Il gestore del Fondo, il Medio Credito Centrale (MCC) ha predisposto un portale internet a cui possono accedere banche e imprese per la valutazione del proprio rating. Le aziende potranno accedervi sin da subito per farsi valutare. Questo software avrà due finalità:

Finalità del software

- 1) far capire, per tempo, alle imprese quali sono i punti di forza /debolezza;

2) dare uno strumento di trasparenza alle aziende, in modo da conoscere la propria posizione rispetto ai criteri di selezione del Fondo.

FONDO INVESTIMENTI: IL RIPARTO DELLE RISORSE

Dettagli dai singoli ministeri

Il Fondo investimenti da 46 miliardi attende ancora il parere delle commissioni parlamentari, ma è stata già trasmessa dal MEF la tabella di dettaglio divisa per singoli ministeri, che fa emergere con chiarezza i settori dove il Governo ritiene prioritario investire le risorse disponibili, stanziata dalla legge di bilancio 2017.

Trasporti

Trasporti: 7,1 miliardi stanziati per il primo triennio 2017-2019. In questo capitolo, la maggior parte delle risorse sta nel perimetro dei contratti di programma di Ferrovie e Anas. Fuori dai contratti di programma Rfi e Anas, le strade danneggiate dal sisma, che saranno oggetto di interventi dell'Anas (320 milioni di euro fino al 2019).

Rischio sismico

Prevenzione dei rischi sismico: oltre 1,3 miliardi nel triennio 2017-2019. Capitolo, quest'ultimo, che vede al primo posto i fondi destinati alla sicurezza nelle scuole (circa 786 milioni nel triennio), e per "Casa Italia", pari a 20 milioni nel triennio, con i primi 5 milioni nel 2017 e altri 5 nel 2018.

Edilizia pubblica

Edilizia pubblica: risorse per oltre un miliardo nel triennio. I maggiori investimenti già da quest'anno sono per l'edilizia scolastica (quasi 286 milioni). Consistente anche il piano di spesa per l'edilizia sanitaria (118 milioni di euro, sempre nel triennio).

Reti idriche e portuali

Reti idriche e portuali: 666 milioni nel triennio, con un cospicuo investimento destinato ai porti (210 milioni).

Ma in questo capitolo, dedicato agli investimenti richiesti dal ministero delle Infrastrutture, spiccano le modalità per l'attivazione del fondo progettazione: nel 2017, per il nuovo fondo disciplinato dal Codice appalti, non sono previsti stanziamenti, che arriveranno nel 2018 e nel 2019, ma saranno pari ad appena 60 milioni di euro complessivi. Il totale del nuovo fondo (860 milioni) è tutto programmato dal 2020 in poi.

Riqualificazione urbana

Riqualificazione urbana: poco più di 100 milioni nel primo triennio per la riqualificazione di grandi complessi edilizi nelle periferie, e impianti sportivi.

Difesa suolo

Difesa del suolo: 162 milioni nel triennio. Tra questi, i fondi per il dissesto idrogeologico. Si tratta di 239 milioni su tutto l'orizzonte del

piano (fino al 2032), ma con 66,3 milioni di euro nel primo triennio: 6,8 nel 2017, 14,6 nel 2018 e 44,9 nel 2019.

Barriere architettoniche

Rimozione barriere architettoniche: rimozione di barriere architettoniche negli edifici privati. Dei 150 milioni previsti, 120 saranno impegnabili prima del 2019.

CODICE ANTIMAFIA: OK AL SENATO

Il Codice antimafia, nella versione approvata dal Senato e adesso di nuovo all'esame della Camera, esce trasformato:

1. si stabilisce che, oltre al sequestro di valori ingiustificati ritenuti probabile frutto di attività illecita, il decreto del tribunale può disporre anche l'amministrazione giudiziaria di aziende e di beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche.;
2. il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie si estende a tutti i beni aziendali;
3. nei casi di confisca allargata, di sproporzione cioè tra tenore di vita e patrimonio, la persona interessata non potrà più giustificare la legittima provenienza dei beni sostenendo che il denaro utilizzato per acquistarli è frutto di evasione fiscale: espediente utilizzato spesso per l'acquisizione illecita di cospicui patrimoni;
4. sequestro e confisca per equivalente: quando, dopo la presentazione della proposta, non è possibile procedere al sequestro dei beni, perché l'interessato non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche se trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, sequestro e confisca hanno per oggetto altri beni di valore equivalente, di legittima provenienza, dei quali il proposto ha la disponibilità anche per interposta persona;
5. controllo giudiziario: destinato a trovare applicazione al posto dell'amministrazione giudiziaria, nei casi in cui l'agevolazione *«risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l'attività di impresa»*. La misura non provoca lo spossessamento della gestione dell'attività di impresa dà invece spazio, per un periodo minimo di 1 anno e massimo di 3, a un intervento meno invasivo, affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria. L'amministratore giudiziario verrà scelto, nell'ambito degli iscritti all'Albo, secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi e di corrispondenza tra i profili professionali del professionista individuato e la tipologia e l'entità dei beni da gestire.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE

Regolamento UE 2011

In vigore dal 30 agosto

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 recante “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE*”. Il provvedimento che entrerà in vigore il 30/08/2017 è costituito da 31 articoli inseriti in 6 Capi:

6 Capi

- Capo I - Disposizioni generali
- Capo II - Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea
- Capo III - Organismi notificati
- Capo IV - Proventi e tariffe
- Capo V - Controllo, vigilanza e sanzioni
- Capo VI - Disposizioni finali e transitorie

e dai seguenti allegati:

Allegati

- Allegato A - Modello di istanza di autorizzazione ai fini della notifica
- Allegato B - Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento
- Allegato C - Procedure di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento
- Allegato D - Requisiti inerenti gli organismi notificati e la loro attività

Semplificazione del quadro normativo

Trasparenza

Armonizzazione

Comitato nazionale di coordinamento

Adempimenti e sanzioni

Il provvedimento mira a semplificare e chiarire il quadro normativo esistente per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché a migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti, per garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni nell’Unione.

E’ stato istituito il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione che coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova. Inoltre, si disciplinano gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una

norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale).

Soggetti coinvolti nella filiera

Viene introdotto anche un sistema di sanzioni, controlli e vigilanze sul mercato dei prodotti edili al fine di garantire la necessaria tutela del settore della produzione dei materiali (sanzioni amministrative e penali estese a tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei prodotti industriali destinati all'edilizia).

Le sanzioni, oltre che per il fornitore e l'esecutore dei lavori, riguardano anche il progettista, che se sceglie di usare materiali e prodotti da costruzione non conformi al Regolamento UE 305/2011, rischia anche l'arresto.

PERIFERIE: PROGRAMMA DI 120 PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE

800 milioni in 3 anni

Delibera CIPE

Stabilità 2016

Il DPCM 29 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 giugno, assegna 800 milioni di euro in tre anni al piano periferie, quindi interamente finanziato. Già la delibera Cipe del 3 marzo assegnava altri 800 milioni circa al programma. Il resto dei fondi (500 milioni) era assicurato fin dall'inizio dalla legge di stabilità 2016.

La graduatoria finale con l'elenco dei 120 progetti raccolti dal bando dello scorso anno è dunque pronta per avviare l'istruttoria sui progetti e la cantierizzazione.

Scadenze

Il 3 luglio, 60 giorni dopo la registrazione della convenzione, i Comuni avranno dovuto inviare a Palazzo Chigi la delibera di approvazione dei progetti (almeno definitivi).

Anticipazione del 20% delle risorse per avvio cantieri

Alcune amministrazioni, in particolare quelle impegnate nel rinnovo delle giunte comunali, hanno ottenuto una proroga del termine. Una volta acquisite le delibere di approvazione dei progetti (definitivi ed esecutivi) e tutti i nulla osta alla realizzazione, scatta la possibilità di incassare l'anticipazione del 20% delle risorse per avviare i cantieri.

Due meccanismi di finanziamento a scelta

Su richiesta degli Enti locali, il Governo ha previsto un secondo meccanismo di finanziamento: i soldi non vengono trasferiti in base agli step di avanzamento dei lavori, ma semplicemente in base alla spesa sostenuta nell'arco dell'anno. Più precisamente, il meccanismo prevede che ai Comuni vengano erogati contributi annuali a fronte

dell'avanzamento dei lavori e dei servizi che non sono stati già finanziati, fino al limite del 95% di avanzamento dei lavori stessi. In altre parole, dopo aver ricevuto l'anticipazione del 20%, il Comune si trova di fronte due opzioni per l'erogazione del finanziamento statale.

Prima opzione

La prima opzione è quella definita dal DPCM: 30% del finanziamento a seguito del completamento del 40% dei lavori; ulteriore quota del 30% del finanziamento a seguito del completamento del 70% dei lavori; ulteriore quota del 15% a seguito della fine dell'opera; saldo finale del 5% del finanziamento a seguito del collaudo.

Seconda opzione

La seconda opzione prevede invece che tutte le spese che il Comune anticipa di tasca propria saranno rimborsate entro lo stesso anno, e in tempo utile per la formazione e approvazione del bilancio dell'ente locale.

Questa seconda opzione si applica fino alla conclusione dell'opera che coincide con l'erogazione del 95% dei fondi. Il restante 5% dei fondi avviene, come per la prima opzione, dopo il collaudo. L'ente locale (dopo aver incassato l'anticipazione del 20%) è libero di scegliere quale strada prendere.

NORME TECNICHE: ANCORA PROBLEMI CON LA CIRCOLARE ESPLICATIVA

Consultazione a Bruxelles

L'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni, in sospeso dal 2010, ancora non giunge al termine della realizzazione: il testo del decreto, chiusa la fase di consultazione a Bruxelles, sta per completare il suo percorso, però emergono ancora difficoltà con la circolare esplicativa, essenziale per regolare la materia, che necessita ancora di diversi passaggi davanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Difficoltà per la circolare

Finalità NTC

Le Norme tecniche contengono le regole di riferimento per la realizzazione di strutture in Italia. L'iter di aggiornamento biennale del decreto è partito nel 2010 ma è da anni in sospeso. E non si tratta di una questione solo formale: con le nuove Ntc, ad esempio, arriveranno grandi semplificazioni per la messa in sicurezza degli edifici esistenti o per l'utilizzo di alcuni materiali innovativi, essenziali in chiave antisismica.

SPLIT PAYMENT: DALLA FATTURAZIONE ALLA CONTABILIZZAZIONE

Adempimenti dal 1 luglio

Aggiornamento anagrafica clienti

Fattura fornitori

Nei confronti della PA

Nei confronti di altri soggetti

Imposta versata dal cliente

Il percorso dall'emissione della fattura da parte del cedente/prestatore alla sua registrazione da parte del soggetto sottoposto a split payment implica una serie di adempimenti fiscali e contabili che sia i fornitori, sia i loro clienti (amministrazioni pubbliche e società) devono, già dal 1 luglio, gestire in automatico. In primo luogo, i fornitori devono aggiornare l'anagrafica dei propri clienti andando a verificare negli elenchi predisposti e pubblicati dal MEF se tra i propri cessionari/committenti esistono soggetti sottoposti al particolare regime. L'aggiornamento comporta anche la creazione di un nuovo processo di gestione degli ordini di acquisto e del loro trattamento contabile.

In secondo luogo, i fornitori devono emettere la fattura nei confronti del cliente sottoposto a split payment indicando espressamente sul documento l'espressione «*scissione dei pagamenti*» ai sensi dell'articolo 17 *ter* del DPR 633/72.

L'emissione della fattura avviene, nella maggior parte dei casi, con due modalità diverse:

- l'emissione nei confronti delle PA dovrà avvenire con modalità elettroniche. Come si ricorda dal 1 luglio per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di applicare lo split payment e l'obbligo di fattura elettronica coincidono. Per emettere la fattura elettronica i fornitori devono adottare un formato xml predefinito, devono firmare digitalmente il documento e devono trasmettere la fattura attraverso il canale di trasmissione del Sistema di interscambio (SdI) dell'agenzia delle Entrate, utilizzando tale canale dovranno inserire il codice «S» che indica sul tracciato fattura elettronica che la stessa è soggetta a Split payment;
- altri soggetti sottoposti a split payment (società partecipate pubbliche o società quotate Ftse Mib). Quindi, per questi soggetti la fattura potrà essere emessa in modo tradizionale o in via elettronica in base alla libera scelta del fornitore.

Il fornitore in relazione a tale fattura emessa non deve versare l'imposta. L'imposta sarà versata, infatti, dal cliente. Il fornitore, però rimane, comunque, nei confronti dell'erario, debitore dell'imposta indicata in fattura.

In quanto debitore dell'imposta, il fornitore dovrà annotare le fatture emesse nel registro vendite ovvero nel registro dei

Annotazioni in registri

corrispettivi: il fornitore deve provvedere ad annotare in modo distinto la fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti, deve riportare l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta.

Credito al netto dell'IVA

Il credito nei confronti del cliente verrà alimentato per il solo importo dei ricavi della vendita (o della prestazione di servizi), al netto dell'Iva, che verrà versata dal cliente.

DETRAZIONE FISCALI: AGGIORNAMENTI

Nuove proroghe

Di seguito una sintesi dell'attuale assetto delle detrazioni fiscali sugli interventi di riqualificazione energetica, di adeguamento antisismico, di ristrutturazione e sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici, a seguito delle proroghe e modifiche disposte dalla Legge di bilancio 2017 e dal D.L. 50/2017 (c.d. "manovrina").

Ecobonus 65%

ECOBONUS 65%

Si applica **fino al 31 dicembre 2017** la misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Condomini

ECOBONUS PER INTERVENTI NEI CONDOMINI

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65% si applica invece **fino al 31 dicembre 2021**. La misura della detrazione è in questi casi ulteriormente aumentata al **70%** nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio, ed al **75%** nel caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media prevista dal D.M. 26/06/2016 .

Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

BONUS RISTRUTTURAZIONI 50%

Ristrutturazioni 50%

Si applica **fino al 31 dicembre 2017** la misura della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

BONUS PER ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE*Sismabonus*

Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, **a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021**, è prevista una detrazione del **50%**, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari).

Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura potenziata del **70%** della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'**80%**.

Condomini

Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del **75%** (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'**85%** (passaggio di due classi). Anche in questo caso occorrerà fare riferimento al già menzionato decreto ministeriale. Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI*Bonus mobili*

Si applica **fino al 31 dicembre 2017** la detrazione al **50%** per le spese relative all'acquisto di mobili. Il limite di 10.000 euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.

Non è stato invece oggetto di proroga per il 2017 il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici da parte di giovani coppie.

EDILIZIA PRIVATA

MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA PER ATTIVITÀ EDILE

*Individuazione
procedimenti per
svolgimento attività
edilizia*

La legge n. 124/2015 ha delegato il Governo ad individuare i procedimenti che sono assoggettati ai regimi della SCIA, del silenzio assenso, quelli per cui è necessaria un'autorizzazione espressa e le attività per le quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

La delega è stata attuata con due decreti legislativi:

*Decreti attuativi della
delega*

- Il d.lgs. n. 126/2016 (c.d. *Decreto SCIA 1* - Gazzetta Ufficiale 13/07/2016, n. 162);
- Il d.lgs. n. 222/2016 (c.d. *Decreto SCIA 2* - Gazzetta Ufficiale 26/11/2016, n. 277 - Supplemento ordinario n. 52/L).

Il D.Lgs. n. 126/2016:

I contenuti

- detta la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- definisce le modalità di presentazione di segnalazioni o istanze alla pubblica amministrazione.

Il D.Lgs. n. 222/2016:

- individua in un'apposita tabella, che è parte integrante del decreto, le attività oggetto di comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di silenzio assenso nonché quelle per cui è necessario un provvedimento espresso;
- detta specifiche disposizioni normative di coordinamento.

*Accordo PCM e Conf.
Unificata per i moduli
standard*

A completare il quadro, è stato pubblicato l'Accordo tra PCM e Conferenza Unificata, del 4 maggio 2017, con il quale sono stati adottati i moduli unificati e standardizzati in materia di attività edilizia, nonché le relative istruzioni operative sull'utilizzo della nuova modulistica.

*Adeguamento Regioni e
Comuni*

Come previsto, le Regioni dovrebbero aver adeguato entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, mentre i Comuni entro e non oltre il 30 giugno 2017.

I moduli unificati e standardizzati relativi alle attività edilizie sono i seguenti:

I Moduli

- Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
- Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

- Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire
- Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
Soggetti coinvolti - allegato comune a CILA, SCIA e CIL
- Comunicazione di fine lavori
- Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'agibilità.

Le Regioni che hanno disciplinato sia la SCIA che la SCIA alternativa al permesso di costruire possono unificare i due moduli.

Tutto quello che non può più essere richiesto a imprese:

- Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC), ma solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione.
- Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all'avvio dell'attività. Ci pensa lo sportello unico del Comune ad acquisirle: è sufficiente presentare una domanda (CILA o SCIA più autorizzazioni) o le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (CILA e SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni).

Non richiedibile alle imprese

Obblighi di pubblicazione

- Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati. La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 30 giugno costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.
- Per i dati che devono essere specificati a livello locale quali ad esempio gli oneri e diritti o per le autorizzazioni per le quali ancora non è stata adottata la modulistica a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l'elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali

Obblighi di pubblicazione PA

Sanzioni

Dati locali

attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione.

E' comunque vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale.

MEPA

NUOVI BANDI MEPA E SCADENZE ABILITAZIONI (AGGIORNAMENTI)

Di seguito l'aggiornamento circa la pubblicazione dei nuovi bandi MePA e le scadenze:

- **26 luglio 2017**

Pubblicazione dei nuovi Bandi MEPA, comprensivi delle categorie afferenti a nuove merceologie, con annessa informativa della data di entrata in vigore: 28 agosto.

- **7 agosto 2017**

Termine di ricevibilità delle domande di abilitazione sui vecchi Bandi (si ricorda che i bandi di lavori di manutenzione non sono interessati dalla procedura di pre-abilitazione; ne consegue che le imprese possono dunque continuare ad inviare le domande di abilitazione fino alla scadenza dei bandi stessi).

- **18 agosto 2017**

Scadenza dei bandi vigenti (tutti, compresi i lavori di manutenzione). L'attuale scadenza fissata per il 15 luglio verrà difatti prorogata sino al 18 agosto p.v.. Ne consegue che chi ottiene l'abilitazione entro il 7 agosto può attivare la pre-abilitazione entro il 18 agosto (si ricorda che i bandi di lavori di manutenzione non sono interessati dalla procedura di pre-abilitazione).

- **dal 18 al 25 agosto 2017**

Il sistema di e-procurement sarà operativo con le seguenti limitazioni:

- i fornitori non potranno aggiornare le offerte a catalogo MePA;
- le PA non potranno attivare nuove procedure di acquisto MePA;
- fornitori e PA potranno gestire e concludere le procedure di acquisto già avviate sul MePA.

- **dal 26 al 27 agosto 2017**

Il sistema di eProcurement non sarà disponibile per consentire le attività di migrazione dei cataloghi.

- **28 agosto 2017**

Il sistema sarà disponibile con i Nuovi bandi articolati in Categorie di Abilitazione e sottocategorie merceologiche.

Un provvedimento plurisoggettivo legittimerà i fornitori "pre-abilitati" ad operare in continuità sui nuovi Bandi.

Tutte le operazioni di acquisto attivate sui vecchi Bando potranno essere comunque concluse senza alcuna limitazione

Tutti i fornitori già abilitati che dall' 8 giugno fino al 18 agosto 2017 si saranno "pre-abilitati" ai nuovi Bandi, beneficeranno del trasferimento dei propri cataloghi nella nuova struttura, senza ulteriori oneri.

I fornitori già abilitati che, invece, non si saranno pre-abilitati entro il 18 agosto 2017 dovranno nuovamente abilitarsi al MEPA secondo la procedura che sarà resa operativa alla fine di agosto 2017.

Indicazioni

La condizione per poter attivare la pre-abilitazione è essere già abilitati al MEPA; la procedura di pre-abilitazione non riguarda le imprese dei bandi di lavori di manutenzione.

In caso di non ottenimento del provvedimento di abilitazione in tempo utile per poter attivare la procedura di pre-abilitazione (ossia entro il 18 agosto), si dovrà attendere la fine di agosto per poter sottoporre la domanda di abilitazione ai nuovi bandi MEPA (servizi e forniture). La procedura per i sette bandi di lavori di manutenzione non subirà variazioni.

A tal fine si ricorda che la documentazione relativa ai due nuovi bandi MEPA sarà resa disponibile il 26 luglio, ma i bandi entreranno in vigore il 28 agosto (con annessa entrata in vigore della relativa procedura di abilitazione ai nuovi bandi MEPA).

Informazioni con cadenza settimanale relative alla pre-abilitazione

Le imprese abilitate ricevono, con cadenza settimanale, un promemoria che li invita ad attivare, e concludere, la procedura di pre-abilitazione:

A) sulle news su portale; trattandosi di una news profilata la vedono solo il legale rappresentante e/o l'operatore delegato, dopo aver effettuato il login al portale

B) Inviare per posta elettronica alla email di contatto che l'impresa ha indicato in fase di registrazione; se trattasi di pec, accertarsi sia impostata anche sulla ricezione di email ordinarie. E' pertanto importante che l'impresa verifichi e tenga aggiornata la sua email di contatto

Il promemoria dunque non viene inviato nei messaggi personali.

Variazione catalogo

Le variazioni al catalogo beni/servizi potranno essere effettuate fino al 18 agosto (ma tenendo presente i tempi tecnici di recepimento di tali variazioni da parte della piattaforma)

Non corrispondenza dei dati nella procedura di pre-abilitazione (passo 4 e 5)

Se al passo 4 e/o 5 della pre-abilitazione i dati non corrispondono a ciò che l'impresa ha imputato a sistema in "precedenza", non aggiornandosi la pre-abilitazione a seguito della modifica rinnova dati, di seguito gli step sequenziali da rispettare:

- 1) cancellare la pre-abilitazione (la bozza)
- 2) andare in modifica/rinnova dati e rifare la procedura, anche se è stata fatta molto recentemente (generare il pdf, firmarlo e fare l'upload)

3) una volta effettuata la procedura di modifica/rinnova dati, rientrare nuovamente nel menu modifica/rinnova dati per verificare che tutto sia stato aggiornato sulla piattaforma (ci possono essere, infatti, dati critici per i quali la modifica non è immediata a sistema e dunque in tal modo lo si può verificare)

4) una volta che i dati sono stati modificati/rinnovati, rientrare nella pre-abilitazione (come detto al punto 1 cancellare la bozza da "Bandi MEPA") e ricominciarla daccapo (la guida dice di abbandonare la procedura)

Pre-abilitazione inviata al sistema ma contenente errori (es fatturato non corretto)

Una volta che è stata inviata una domanda di abilitazione l'utente non può fare nulla se non attendere la lavorazione della stessa oppure mandare una comunicazione attraverso il bando, firmata digitalmente, informando di aver sbagliato le dichiarazioni e chiedendo l'annullamento della domanda di pre-abilitazione.

Per facilitare l'individuazione della Nuova categoria di abilitazione al MEPA, si richieda alla sottoscritta il file excel che contiene l'elenco di tutte le schede tecniche attualmente presenti sul MEPA e la loro corrispondenza tra Bando MEPA Attuale e Nuova Categoria di abilitazione al MEPA

Pre-abilitazione dei consorzi

I consorzi che hanno come consorziate aziende che sono solo abilitate con il consorzio e che, dunque, non si sono mai abilitate come singoli operatori economici al momento non possono procedere con la pre-abilitazione.

Dovranno attendere la seconda fase di abilitazione per procedere (ossia fine agosto).

Se invece tutte le imprese facenti parte del consorzio sono abilitate anche come singoli operatori (o si abilitano nei tempi previsti) potranno procedere con la pre-abilitazione.

Autocertificazione

L'impresa che ha effettuato la pre-abilitazione continuerà a ricevere il promemoria sull'autocertificazione scaduta fino a che non provvederà al rinnovo/modifica dati, e, dunque, fino a che la procedura di pre-abilitazione non sarà conclusa (vedasi la tempistica).

TERREMOTO

TERREMOTO CENTRO ITALIA: PROTOCOLLO CON IL COMITATO UNITARIO DELLE PROFESSIONI

E' stato sottoscritto a Roma un protocollo d'intesa fra il Cup, il Comitato unitario delle professioni e il Commissario straordinario per la ricostruzione, Vasco Errani, che prevede *"una collaborazione più incisiva degli iscritti agli albi per accelerare le operazioni di messa in sicurezza dei territori"*.

Obiettivo dell'accordo, *"istituire un Elenco speciale di tutti i professionisti abilitati che abbiano ricevuto l'incarico da soggetti privati a svolgere i lavori di ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma"*. La lista sarà gestita dal Commissario straordinario, che individuerà i criteri generali e i requisiti minimi per l'iscrizione dei professionisti all'elenco e disciplinerà il contributo pubblico ed aggiuntivo per la ricostruzione *"al fine di evitare la concentrazione di incarichi professionali ed assicurare massima trasparenza nelle operazioni di ricostruzione, in raccordo con le autorità preposte per lo svolgimento di attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata"*.

Sarà, inoltre, elaborato uno schema di contratto-tipo, che disciplinerà i rapporti tra committente e professionista, ed introdotto l'obbligo, per i professionisti iscritti all'elenco, di accettare incarichi solo mediante formule contrattuali che abbiano le stesse caratteristiche del contratto-tipo.

Oltre al censimento dei danni, l'accordo permette di normare il numero massimo di incarichi specialistici, ridefinire i compensi dei professionisti parametrando in misura percentuale all'importo dei lavori ed istituire un Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma, che vigili sull'attività dei professionisti.

RIAPERTURA DELLA STRADA PROVINCIALE DELLA VALNERINA: 4 BANDI ANAS

Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quattro bandi di gara d'appalto del valore complessivo di oltre 10 milioni di euro, per l'affidamento, con procedura aperta accelerata dei lavori necessari al ripristino della transitabilità sulla strada provinciale Valnerina.

Le imprese che intendono partecipare alle gare d'appalto devono presentare le offerte tramite il Portale Acquisti di Anas, entro le ore 12 del giorno 28 luglio 2017. I lavori rientrano nel primo stralcio del Programma di ripristino delle strade colpite dal sisma, che prevede 497 interventi prioritari per un importo complessivo stimato in circa 474 milioni.

GIURISPRUDENZA

NON CORRISPONDENZA TRA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E QUOTA DI LAVORI

Il Tar Campania, Sez. I, 14 giugno 2017, n. 1720, ha specificato che il principio già affermato negli appalti di servizi va applicato in modo definitivo anche nelle gare di lavori.

Per RTI non più corrispondenza quote partecipazione ed esecuzione, né qualificazione

La disciplina che regola la partecipazione alle gare e l'esecuzione delle prestazioni da parte dei RTI non contempla più, come in passato, il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni, né la conseguente corrispondenza con i requisiti di qualificazione in capo a ciascuna impresa raggruppata.

Questo principio, che per gli appalti di forniture e servizi era già venuto meno nella vigenza del precedente regime normativo, deve considerarsi definitivamente superato alla luce delle disposizioni contenute nel d.lgs. 50/2016.

Nell'offerta vanno specificate le parti da eseguire dai componenti

In particolare, l'articolo 48, comma 4, si limita a prevedere che nell'offerta devono essere unicamente specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento.

PA può stabilire quote di qualificazione

Tale previsione va letta in coordinamento con l'altra secondo cui gli enti appaltanti indicano nel bando le eventuali misure in cui i requisiti di qualificazione devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate.

Il quadro che ne deriva non prevede quindi alcuna corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni né, ancor prima, tra la misura dei requisiti di qualificazione richiesta a ciascuna impresa raggruppata e le suddette quote di partecipazione in capo ad ognuna di esse.

Soglia minima di qualificazione che non necessariamente deve corrispondere alla quota di partecipazione ed esecuzione

In sostanza, nel settore dei servizi e delle forniture, l'ente appaltante può imporre che ciascuna impresa raggruppata abbia una soglia minima di qualificazione, cioè una percentuale predeterminata dei relativi requisiti. Tuttavia, a tale percentuale non deve necessariamente corrispondere la medesima percentuale di partecipazione al raggruppamento e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni.

Sotto entrambi i profili, infatti, le imprese raggruppate mantengono un'ampia autonomia, potendo quindi conformare le modalità di partecipazione al raggruppamento e la suddivisione dell'esecuzione

Autonomia

delle prestazioni secondo criteri svincolati da qualunque previsione normativa di carattere prescrittivo.

La questione si presenta in termini più complessi nel settore dei lavori.

Vecchio codice

Originariamente l'articolo 37, comma 13 del codice del 2006, sanciva il principio della corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori (corrispondenza che la giurisprudenza prevalente aveva esteso anche alla percentuale dei requisiti di qualificazione).

*Quote RTI orizzontale
DPR 207*

Successivamente questa disposizione è stata abrogata dal DL 47/2014: è venuto meno il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori, e nei raggruppamenti di tipo orizzontale, la mandataria doveva possedere i requisiti nella misura minima del 40%, mentre le mandanti dovevano possederne la restante parte, con un limite minimo del 10% ciascuna.

Entro i suddetti limiti, le imprese raggruppate potevano ripartirsi le quote di partecipazione al raggruppamento in maniera libera, con due soli vincoli:

a) la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa non può essere superiore alla percentuale dei requisiti di qualificazione posseduti;

b) in ogni caso, la percentuale dei requisiti in capo alla mandataria – e quindi anche la quota di partecipazione al raggruppamento – deve essere superiore alla percentuale – e alla quota di partecipazione – posseduta da ciascuna delle mandanti.

Infine, i lavori sono eseguiti in base alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di offerta, sulla base dei criteri sopra delineati.

*Quadro alterato dal
correttivo*

Questo quadro è stato tuttavia alterato dall'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016, e in particolare dalla novità introdotta dal Decreto correttivo. Quest'ultimo ha infatti inserito la previsione in base alla quale le stazioni appaltanti possono indicare nel bando le misure in cui i requisiti di qualificazione devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, fermo restando che l'impresa mandataria deve possedere tali requisiti (ed eseguire le prestazioni) in misura maggioritaria.

Tale determinazione potrebbe essere eventuale, potendo quindi, per ipotesi, anche mancare del tutto.

Trattandosi di una previsione di rango legislativo, si deve ritenere che essa faccia venire meno da subito le previsioni contenute nella

norma regolamentare di cui all'articolo 92 del DPR 207, che risulta incompatibile con la previsione legislativa sopravvenuta.

*Potenziale disomogeneità
comportamenti PA*

Si delinea quindi una situazione di potenziale disomogeneità di comportamenti da parte dei diversi enti appaltanti, ognuno dei quali potrebbe regolare diversamente la qualificazione dei raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale.

Per i raggruppamenti di tipo verticale vale invece l'indicazione legislativa, secondo cui tali requisiti devono essere posseduti dalla mandataria con riferimento ai lavori della categoria prevalente e da ciascuna delle mandanti con riferimento ai lavori della categoria scorporabile.

Domande ancora in piedi

Resta da capire se, in questo mutato quadro normativo, continuino a mantenere vigore le altre previsioni secondo cui la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa non può essere superiore alla percentuale dei requisiti di qualificazione posseduti e che i lavori siano eseguiti in base alle quote di partecipazione al raggruppamento.

SOCCORSO ISTRUTTORIO E OFFERTA AMBIGUA

*Carenze formali e non
radicali omissioni*

Il Tar Lazio, sez. III Quater, sentenza 8 giugno 2017, n. 6791, ha specificato che l'istituto del soccorso istruttorio serve a sanare carenze formali, «non a supplire a radicali omissioni dichiarative» o colmare carenze sostanziali, pena la violazione del principio della immodificabilità dell'offerta e del principio della par condicio tra i partecipanti alla gara.

*Immodificabilità
dell'offerta*

La sentenza ha mosso dal presupposto che l'offerta economica era "segnata da gravi lacune e da incertezza assoluta, dato che non era in alcun modo ricavabile il regime IVA applicato all'importo dedotto in sede di gara" e che la stazione appaltante, anziché tenere conto di tale circostanza, aveva comunque invitato la ditta a chiarire il contenuto dell'offerta, "con l'inevitabile effetto di aver surrettiziamente rimesso in pista [la ditta] ai fini del prosieguo di gara".

*Completare solo requisiti
soggettivi di
partecipazione*

Bisogna ad ogni modo ricordare la più recente pronuncia del massimo organo di giustizia amministrativo, secondo cui è possibile attivare il soccorso istruttorio "per completare dichiarazioni o documenti già presentati [...] solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione dell'impresa" e non per colmare le carenze dell'offerta o per supplire

*Mai sanare negligenze
riferibili all'offerta*

a radicali omissioni dichiarative, "sicché non può essere consentita al concorrente negligente la possibilità di completare l'offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di semplici errori materiali o di refusi".